



Statuto della FIM-CISL

La storia del movimento dei lavoratori, sin dal suo sorgere, si è ispirata ai valori di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia.

Il sindacato è diventato strumento primario di promozione individuale e collettiva, fondamento di vera articolazione di democrazia nella società e collettività. Compito del sindacato è quello di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori, ancorando il suo operare a saldi e duraturi valori di riferimento, adeguando il proprio agire e le proprie strategie al mutare delle condizioni economiche e sociali.

L'impegno del sindacato ha fatto sì che lo sviluppo industriale del nostro Paese, abbia prodotto un miglioramento notevole delle condizioni di vita e di lavoro di milioni di lavoratori, concretizzando i valori di uguaglianza e solidarietà in conquiste concrete e durature.

Ciò nonostante persistono situazioni di disuguaglianza sociale, arretratezza economica, emarginazione e povertà che vanno combattute e debellate.

L'impegno per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro deve essere universale; occorre lavorare perché nel mondo si allarghino e si consolidino i valori di solidarietà, giustizia, libertà e uguaglianza.

La pace, il rispetto della dignità della persona in tutte le sue espressioni, il rispetto dei diritti di libertà e di democrazia dei popoli, sono i presupposti irrinunciabili per costruire una vera solidarietà internazionale ed una fattiva integrazione politica, economica e sociale. In questo quadro la FIM CISL si batte per una crescita di istituzioni democratiche internazionali, quale strumento di pace e disarmo, rifiutando la guerra come mezzo di soluzione dei conflitti.

Per questo motivo il Sindacato deve, operando in base ai valori umani e sociali per cui è sorto, sviluppare coerentemente la sua azione e la sua forza affinché si promuova e si indirizzi una società che affermi e completi i diritti della persona, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e lavoratrici, il consolidamento della pluralità di forme associative nell' Organizzazione economica e sociale del Paese.

In questo ambito va indirizzata l'azione del sindacato che consenta l'affermarsi per ogni persona:

- del diritto a poter esercitare pienamente la propria libertà di coscienza, pensiero e parola, di associarsi per rispondere alle diverse esigenze della vita politica e sociale;
- del diritto a dirigere la propria vita, proponendosi di migliorarne la qualità per sé e per gli altri, sviluppare la propria personalità sul piano sociale, affettivo, culturale;
- di vivere in una democrazia che realizzi compiutamente i principi di uguaglianza della Costituzione, nel rispetto delle diversità, con particolare attenzione verso le fasce più deboli, consentendo loro una partecipazione attiva alla vita politica e sociale. Il sindacato afferma il principio della supremazia del lavoro sul capitale e si batte perché questo concretizzi ciò che la società deve garantire a tutti i lavoratori:

1. il diritto ad un lavoro assicurato e liberamente scelto ed il diritto ad un salario che permetta ai singoli ed alle famiglie una vita conforme ai legittimi bisogni;
2. il diritto a condizioni di vita e di lavoro che garantiscano l'integrità fisica e psichica della persona;
3. il diritto all'assistenza ed alla previdenza attraverso un sistema di sicurezza sociale e contrattuale;
4. il diritto al libero esercizio, individuale e collettivo, dell'azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima tutela dei propri interessi;
5. il diritto per le organizzazioni sindacali, a tutelare gli interessi degli associati in ogni tempo e luogo;

6. il diritto del sindacato di partecipare alle decisioni di carattere economico e sociale ed alle scelte di politica industriale ed occupazionale, di contrattare tutte le condizioni della prestazione lavorativa, e di partecipare alle scelte ed alla gestione delle attività che coinvolgono direttamente i lavoratori;

7. il diritto alla partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori alle decisioni di carattere economico e sociale ed alle scelte di politica industriale ed occupazionale;

8. il diritto alla partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori alla gestione delle scelte aziendali.

Su questi presupposti la FIM CISL si configura come un sindacato laico, di massa, solidamente legato ai luoghi di lavoro, un sindacato che associa tutti i lavoratori, di ogni ispirazione religiosa, filosofica, politica, culturale, che vogliono unirsi per costruire assieme una società democratica migliore, cementata da una più ampia pratica della solidarietà e della non violenza nell'esercizio dei propri diritti politici, sociali ed economici.

La FIM-CISL esalta il ruolo autonomo del sindacato rispetto a partiti, governi, controparti datoriali, tale ruolo si esplica in una costante attività di autonoma elaborazione, di autonoma proposta, in una costante autonomia finanziaria ed in comportamenti individuali e collettivi legati a forti valori etici. Eticità che si concretizza nell'assumere sempre comportamenti trasparenti, rispettando il principio della collegialità in decisioni che coinvolgono singole persone o l'insieme dell'Organizzazione, rispettando leggi, contratti, statuti, evitando favoritismi, privilegi, amministrando le risorse dell'organizzazione con trasparenza e sobrietà.

La FIM CISL conferma la scelta di metodi di mobilitazione democratica, di massa e non violenta che è nella sua concezione, basata sull'esistenza di conflitti sociali, e nel contempo si batte affinché ogni lavoratore ed ogni militante del sindacato opponga questi valori e la loro pratica a forme organizzate di terrorismo politico, criminalità, razzismo, che siano antitetiche alla vita della persona, alla tolleranza umana, al ruolo democratico dell'associazionismo per rivendicare e conquistare nuove e migliori condizioni per i lavoratori.

COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - E' costituito il Sindacato Territoriale di Torino della Federazione Italiana Metalmeccanici (F.I.M.) con sede in TORINO - Via Madama Cristina, 50- organizzazione dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane, metallurgiche ed affini. Esso fa parte della FIM Regionale Piemonte e della Federazione Italiana Metalmeccanici della quali segue principi ed attua gli scopi previsti negli Statuti.

La FIM CISL aderisce alla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), alla FEDERAZIONE EUROPEA dei METALMECCANICI (F.E.M.) ed alla FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI METALMECCANICI (F.I.S.M.); ne accetta i loro Statuti conservando la propria autonomia.

Conseguentemente il Sindacato Territoriale di TORINO della FIM CISL aderisce all'organismo territoriale della C.I.S.L. cioè all'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE (U.S.T.) di TORINO.

Art. 2 - Principi Generali

La FIM CISL riunisce tutti i lavoratori metalmeccanici decisi nel reciproco rispetto delle proprie opinioni personali, filosofiche, morali, religiose e politiche a difendere i loro comuni interessi ed a lottare per rafforzare una società democratica di persone libere e democratiche.

La FIM CISL promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire la piena partecipazione alla vita democratica della FEDERAZIONE.

La FIM CISL promuove una politica di PARI OPPORTUNITÀ nel lavoro e nella società.

La FIM CISL concorre alla programmazione dello sviluppo della personalità umana, attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali.

Lo strumento per raggiungere questi obiettivi è per la FIM CISL quello del sindacato partecipativo. Realizzare una democrazia diffusa vuol dire costruire una società fondata su regole certe, predeterminate, conosciute da tutti.

Sul piano istituzionale: accanto ad una maggior stabilità di Governo, ridistribuire i poteri tra centro

e periferia, ampliare e consolidare gli spazi di partecipazione della società civile, definire regole per una compiuta democrazia economica.

Sul piano industriale:

- realizzare la pari dignità dei soggetti presenti nell'impresa, superando la "cultura antagonista" e rafforzando quella "partecipativa";
- definire regole certe di partecipazione alla determinazione delle scelte aziendali da parte dei lavoratori;
- valorizzare la contrattazione come strumento di partecipazione, democrazia, tutela, a partire da quelle decentrata.

La scelta partecipativa si confronta con una società complessa, articolata, attraversata da interessi forti e spinte corporative; la realizzazione della democrazia diffusa passa quindi attraverso il conflitto di interessi che, se definito entro regole certe, è una esplicitazione positiva ed arricchente del pluralismo esistente nella società. La costruzione di una società più giusta, democratica e partecipata, deve estendersi a livello internazionale.

A questo fine è necessario un sempre più stretto raccordo tra i sindacati liberi e democratici per definire strategie comuni sul terreno economico e sociale affinché l'integrazione dei mercati sia presupposto per uno sviluppo equo, solidale e fondato sulla pace e la concordia fra i popoli.

AMMISSIONE AL SINDACATO

Art. 3 Tutti i lavoratori dipendenti delle aziende metalmeccaniche, metallurgiche ed affini, possono aderire alla FIM CISL indipendentemente dalle loro concezioni politiche o religiose.

L'adesione alla FIM CISL comporta l'accettazione del presente Statuto.

Art. 4 - L'adesione alla FIM CISL può avvenire tramite le strutture sindacali (di fabbrica, di lega, comprensoriale), o attraverso la sottoscrizione della delega prevista nei contratti nazionali di lavoro e/o negli accordi aziendali.

Di fronte a motivate valutazioni politiche, il Comitato Esecutivo può respingere l'adesione alla FIM CISL di singoli lavoratori o di gruppi di lavoratori. Contro le decisioni del Comitato Esecutivo è ammesso il ricorso al Comitato Direttivo Territoriale, il quale decide in ultima istanza.

E' fatto divieto l'utilizzo degli elenchi degli iscritti alla FIM CISL per finalità non inerenti l'attività sindacale.

Art.5 - Il cambiamento di azienda da parte del lavoratore per qualsivoglia motivo, comporta il trasferimento automatico dell'iscrizione presso la nuova azienda e/o conseguentemente presso l'eventuale nuova lega, limitatamente però all'area territoriale.

Art. 6 - E' incompatibile l'iscrizione alla FIM-CISL TERRITORIALE nei seguenti casi:

- a. quando si assumono incarichi a livello dirigenziale ed in altre categorie (Comitato Direttivo-Comitato Esecutivo o Segreteria) per cui l'iscrizione dovrà avvenire nella categoria in cui si volge il relativo mandato;
- b. quando il luogo di lavoro è normalmente fuori dal Territorio di Torino.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7 - Ogni iscritto al sindacato ha diritto di:

- a. eleggere gli organismi dirigenti del Sindacato;
- b. assumere cariche sociali quando siano decorsi almeno 6 mesi dalla data di iscrizione, fatto salvo i casi in cui è prevista una maggiore anzianità di iscrizione. Qualora l'iscrizione venga interrotta per qualsivoglia motivo, l'anzianità di 6 mesi prevista per l'assunzione di cariche sociali, deve decorrere nuovamente.
- c. contribuire all'elaborazione delle decisioni del Sindacato partecipando alle riunioni, esprimendo le proprie idee e le proprie valutazioni;
- d. esprimere il consenso finale sugli accordi sia a carattere nazionale che aziendale attraverso gli strumenti che l'Organizzazione adotterà per favorire tale esercizio di responsabilità;
- e. contribuire a definire le candidature per le elezioni dei rappresentanti FIM CISL nei luoghi di lavoro;
- f. eleggere i propri responsabili FIM CISL nei luoghi di lavoro;

g. conoscere l'attività del collettivo FIM CISL della propria azienda.

Art. 8 - Ogni iscritto al sindacato ha il dovere di:

- a. partecipare alle riunioni sindacali e mantenersi informato sulle impostazioni ed attività della FIM CISL;
- b. collaborare all'elaborazione delle decisioni, alle attività esecutive ed alle iniziative del sindacato;
- c. partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale decisa dagli organi competenti;
- d. versare regolarmente i contributi sindacali: chi non è in regola con tali versamenti, non ha diritto di partecipare alle assemblee ed alle votazioni;
- e. osservare e realizzare disciplinatamente le decisioni regolarmente adottate dagli organi, salvo il diritto di esprimere le proprie opinioni all'interno dell'associazione.

AUTONOMIA DEL SINDACATO

Art. 9 - La FIM CISL è pienamente autonoma da qualsiasi altra organizzazione e da ogni raggruppamento politico, dai quali si distingue per natura, per finalità e per metodo di azione e rivendica costantemente la propria indipendenza da qualsiasi influenza esterna e la piena autonomia di fronte allo Stato, al Governo, ai Partiti, alle Pubbliche Amministrazioni Locali, Provinciali, Regionali e Nazionali.

Art. 10 - Le Sedi della FIM CISL sia territoriali che periferiche, non possono essere comuni a quelle di partiti o movimenti politici.

Art. 11 - Le cariche sindacali, Direttivi ed Esecutivi territoriali di lega ed aziendali non sono compatibili con:

- a. il mandato parlamentare;
- b. la carica di componente di organismi direttivi di partiti o movimenti politici ai diversi livelli;
- c. la carica di componente del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale o Circoscrizionale (limitatamente ai Comuni ed alle Circoscrizioni con oltre 5.000 abitanti ed in ogni caso con la carica di Componenti di Giunta Comunale e Circoscrizionale);
- d. la candidatura alle cariche di cui ai precedenti punti a.,b.,c..

Art. 12 - La designazione dei rappresentanti dell'Organizzazione in Associazioni, Società, Enti esterni (a qualsiasi titolo e livello) è decisa dal Comitato Esecutivo, avendo presente la massima funzionalità degli organi sindacali, il grado di rappresentatività e di competenza, la piena autonomia del Sindacato. Lo Statuto stabilisce le norme relative alla non cumulabilità degli incarichi, secondo il regolamento che verrà emanato dall'Organismo Direttivo Territoriale.

Art.13 - Coloro che sono stati designati a rappresentare la FIM CISL in Associazioni, Società, Enti esterni, sono tenuti a relazionare periodicamente gli organi, circa l'attività svolta e ad ottemperare alle relative indicazioni.

DEMOCRAZIA INTERNA E FORMAZIONE SINDACALE

Art. 14 - La FIM CISL opera realizzando il massimo di democrazia e di partecipazione. Pertanto:

- a. va garantita la più libera circolazione di tutte le idee e posizioni presenti nell'Organizzazione attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di informazione e di formazione di cui dispone l'Organizzazione stessa;
- b. gli organismi dirigenti debbono svolgere la loro azione con la massima collegialità;
- c. tutti gli organismi dirigenti vanno eletti democraticamente e con voto segreto;
- d. gli organismi dirigenti esecutivi decadono dalla carica in qualunque momento, in seguito a motivato voto di sfiducia dell'organismo che li aveva eletti.

UNITA' INTERNA

Art. 15 - L'unità interna del Sindacato è la premessa necessaria per un efficace azione esterna.

Perciò:

- a. non sono ammesse correnti di partito, né ogni altra forma di corrente istituzionalizzata; maggioranza e minoranza possono formarsi, di volta in volta, sui singoli problemi con una discussione pubblica, in tal caso l'Organizzazione deve assicurare la circolazione delle posizioni

espresse;

b. l'applicazione delle decisioni assunte a maggioranza impegna tutta l'Organizzazione.

Art. 16 - Al fine di evitare la burocratizzazione e l'accentramento autoritario della direzione politica, la FIM CISL individuerà ai vari livelli criteri, modalità ed orientamenti specifici per attuare il rinnovamento dei gruppi dirigenti, lo scambio e l'accrescimento delle esperienze, la rotazione nelle responsabilità.

Art. 17 - Gli organismi deliberanti della FIM CISL debbono realizzare forme efficaci di controllo anche nella fase esecutiva delle decisioni.

I dirigenti a tempo pieno debbono esercitare il loro ruolo di direzione dell'Organizzazione nell'ambito delle decisioni assunte dagli organismi deliberanti, evitando forme di accentramento del potere decisionale. A tal fine:

a. gli organismi deliberanti debbono essere direttamente impegnati nell'elaborazione di ordini del giorno e documenti, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo.

b. il dibattito negli organismi deliberanti deve essere preceduto dalla messa a disposizione di tutti gli elementi di conoscenza e di analisi critica.

Art. 18 - La crescita delle strutture sindacali si realizza particolarmente nei momenti specifici di formazione.

La FIM CISL ribadisce pertanto l'impegno primario dell'Organizzazione nella formazione dei quadri ad ogni livello, soprattutto dei delegati e delle nuove strutture di base, in armonia con tutto il processo di rinnovamento dell'Organizzazione, di avvicendamento e di ricambio dei gruppi dirigenti ad ogni livello.

La scelta del Sindacato Partecipativo impone un nuovo modello formativo con peculiarità particolari sia culturali che etiche e professionali per formare i delegati ed i dirigenti a tempo pieno ai nuovi compiti ed alle nuove responsabilità. Se è un impegno dell'Organizzazione quello di sviluppare tale attività, i dirigenti ad ogni livello della FIM CISL sono personalmente impegnati ad approfondire la propria preparazione, ad aggiornarsi e partecipare ad iniziative collettive di studio e di ricerca, così come previsto dall'Art. 56 dello Statuto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE DEL SINDACATO

Art. 19 - Il patrimonio della FIM CISL è costituito dai contributi dei suoi associati e da tutti i beni, mobili ed immobili, ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati: al centro ed alla periferia (nella sede del Sindacato Territoriale o nelle sedi di Lega). I singoli associati o gruppi di associati alla FIM CISL non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Qualora il Congresso straordinario, allo scopo convocato, decidesse lo scioglimento della FIM CISL Territoriale, contestualmente alla delibera di scioglimento dovrà adottare apposita deliberazione per designare, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art 3 comma 190 della Legge n.662 del 23.12.1996, la struttura sindacale, l'Associazione con finalità analoghe o finalizzate a pubblica utilità alla quale devolvere il patrimonio della FIM CISL Territoriale medesima, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 20 - Il valore dei contributi associativi per l'adesione alla FIM CISL è stabilito ogni anno dal Comitato Direttivo Territoriale, il quale fissa anche le norme per tesseramento e la contribuzione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non subiscono alcuna rivalutazione. In caso di decesso del socio la quota associativa non è trasferibile agli eredi. E' fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di esercizio, fondi, riserve o capitali appartenenti al patrimonio della FIM CISL Territoriale.

Art. 21 - La rappresentanza legale della FIM CISL di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria, spetta al Segretario Generale. Egli, al fine di assolvere nel modo funzionale il compito del Sindacato Territoriale FIM CISL, potrà anche procedere all'acquisto, vendita, permuta, ristrutturazione, di beni immobili, previa delibera del Comitato Direttivo Territoriale.

Il Sindacato Territoriale risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale.

Tale mandato può essere esteso al componente la Segreteria Territoriale preposto all'Amministrazione. Per motivi di opportunità organizzativa e limitatamente ai ricorsi formulati ai sensi dell'art. 28 legge 300 del 20.05.1970, la rappresentanza del Sindacato Territoriale spetta ad ogni componente della Segreteria ed al Responsabile dell'Ufficio Vertenze.

I componenti della Segreteria, i componenti del Direttivo, gli operatori dell'Ufficio Vertenze, hanno facoltà di dare delle informazioni e formulare osservazioni ai sensi dell'art.425 Legge 533 del 11.08.1973.

Art. 22 - Le strutture territoriali (cioè le leghe e/o le persone che le rappresentano) non possono assumere obbligazioni in nome e per conto della FIM CISL, fatto salvo i casi eventualmente previsti e specificatamente indicati nel Regolamento di applicazione del presente Statuto.

Art. 23 - E' fatto divieto ai dirigenti sindacali e/o iscritti FIM CISL gestire fondi che coinvolgano l'Organizzazione a qualsiasi titolo se non sono autorizzati dagli organismi statutariamente preposti e se non è documentata la provenienza del fondo stesso e le relative modalità di controllo. Tale norma vale sia per eventuali fondi di lega che di azienda.

Il mancato rispetto di tale norma comporta l'applicazione dell'Art 26 del presente Statuto.

Art. 24 - Ogni anno la Segreteria Territoriale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo del precedente anno che, visti dal Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all'esame ed all'approvazione del Comitato Direttivo Territoriale.

Al fine delle decisioni relative ai bilanci annuali preventivi e consuntivi, il Direttivo deve essere opportunamente documentato. A questo fine ogni componente il Direttivo ha il diritto-dovere di conoscere la situazione economica e finanziari della FIM CISL, esercitandone anche il controllo. La conoscenza può avvenire tramite i componenti della Segreteria, l'Amministratore eventualmente incaricato, i Sindaci Revisori dei Conti, etc.

Nel caso in cui la Segreteria territoriale presenta bilanci (preventivi o consuntivi) in passivo, deve indicare i modi ed i tempi entro cui raggiungere il pareggio. La FIM CISL Territoriale può prevedere l'accensione di polizze assicurative e di fondi previdenziali integrativi a favore dei soci, degli operatori, dei dirigenti sindacali e dei loro eredi.

Art. 25 - Il bilancio consuntivo complessivo del periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro, distinti per singole voci (sia nelle entrate che nelle uscite) e costruito anche sulla base delle strutture territoriali, va presentato tramite Sindaci Revisori dei Conti ad ogni Congresso. I bilanci devono essere portati a conoscenza di tutti gli iscritti. In caso di rinnovo o cambio delle cariche interne, il dirigente o l'organo uscente, deve insegnare a quello subentrante, l'esatta situazione amministrativa e l'inventario patrimoniale.

DISCIPLINA E COSTUME

Art. 26 - La disciplina interna all'Organizzazione costituisce un aspetto fondamentale della unità e della forza del sindacato e valorizza la democrazia sindacale sancita negli artt. 14-15-16-17.

La gestione politica della disciplina interna e le conseguenti decisioni di merito è affidata agli Organi Direttivi del Territorio.

Sono considerati motivi necessari per l'intervento disciplinare:

- a. comportamento pubblico e ripetuto difforme dalle decisioni degli organismi Direttivi deliberanti che sono pervenuti a tale decisione dopo ampio dibattito a tutti i livelli e quando il comportamento è tale da portare grave danno all'Organizzazione;
- b. inosservanza del presente Statuto ed abuso dei poteri conferiti;
- c. gestione irregolare e distorta delle risorse economiche e materiale dell'Organizzazione;
- d. atti e comportamenti lesivi dell'immagine dell'Organizzazione;
- e. tutti i dirigenti dell'Organizzazione (sia a Tempo Pieno che di Azienda) sono impegnati al rigore nell'osservanza delle regole etiche e disciplinari dell'Organizzazione.

In particolare devono assumere comportamenti trasparenti:

- nei confronti delle controparti e della altre Organizzazioni Sindacali;
- nei rapporti all'interno dell'Organizzazione e con gli iscritti;
- nella gestione delle risorse dell'Organizzazione.

Devono avere un comportamento leale nel rispettare i vincoli che l'Organizzazione definisce negli Statuti e nei Regolamenti.

In ogni caso l'iscritto e/o il dirigente interessato, ha il diritto di essere presente alle riunioni e di presentare le proprie motivazioni richiedendo anche in via preventiva, entro 30 giorni, parere di conformità al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo quanto fissato dai rispettivi Statuti. In relazione alla gravità dei fatti connessi, verranno adottate le sanzioni disciplinari:

- deplorazione scritta con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi con destituzione dalle cariche ricoperte e mancata corresponsione della retribuzione per i Dirigenti retribuiti dal Sindacato;
- l'espulsione dal Sindacato.

Contro le decisioni degli organi Direttivi Territoriali ed Esecutivi regionali, è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli dello Statuto Nazionale.

STRUTTURA E ORGANI DEL SINDACATO TERRITORIALE E LORO COMPOSIZIONE

Art. 27 - Gli organi del Sindacato Territoriale sono:

- a. il Congresso
- b. il Comitato Direttivo
- c. il Comitato Esecutivo
- d. la Segreteria
- e. il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Art. 28 - Il Comitato Direttivo della FIM CISL sarà composto:

- a. per il 60% da Dirigenti eletti dal Congresso secondo le norme previste dagli appositi regolamenti congressuali;
- b. per il 40% da Dirigenti eletti dai Congressi di Base aziendali e/o Territoriali sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento.

I rappresentanti delle strutture aziendali e/o territoriali mantengono intatto il meccanismo proprio della loro elezione e quindi della revoca, mentre la verifica dei dirigenti eletti dal Congresso avviene alle scadenze statutariamente fissate.

Tutti i componenti dell'Organismo direttivo così definito, sia pure sulla base di un mandato diverso, hanno pari poteri decisionali, costituendo un organismo unico.

Art. 29 - Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberativo della FIM CISL. Esso determina gli orientamenti generali del Sindacato Territoriale, giudica l'attività degli organi dirigenti, elegge il Comitato Direttivo Territoriale ed i Delegati ai Congressi Superiori.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, in corrispondenza del Congresso Regionale, immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie che possono essere richieste:

- a. dal Comitato Direttivo Territoriale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo delle strutture territoriale o aziendali.

L'autenticità delle firme verrà verificata dal Collegio dei Probiviri. La richiesta per la convocazione straordinaria del congresso deve essere motivata.

Art. 30 - Il Congresso Territoriale è costituito dai delegati eletti dai Congressi di Base Aziendali e/o Territoriali, in misura proporzionale al numero degli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato direttivo Territoriale in armonia con le norme nazionali.

Vi partecipano inoltre, col solo diritto di parola in quanto non delegati, i Componenti del Comitato Direttivo Territoriale uscente.

Art. 31 - Partecipano al Congresso Territoriale i soli iscritti che sono in regola con il Tesseramento e con il pagamento dei contributi associativi.

Art. 32 - L'ordine del Giorno del Congresso Territoriale è fissato dal Comitato Direttivo su proposta della Segreteria e deve essere noto almeno due mesi prima della data di convocazione del Congresso.

Art. 33 - Il Congresso discute la relazione presentata dalla Segreteria uscente, quella del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e tutte le altre questioni poste all'ordine del giorno.

Le decisioni del Congresso vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per cui è prevista dal presente Statuto una maggioranza qualificata.

IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 34 - Il Comitato Direttivo Territoriale è l'organo deliberante del sindacato Territoriale tra un Congresso e l'altro, ed esplica le seguenti funzioni:

- a. esamina ed approva la relazione annuale (sindacale, organizzativa, finanziaria), della Segreteria Territoriale circa l'attività sindacale, organizzativa ed amministrativa svolta dalla FIM CISL, e circa il piano di lavoro per l'anno seguente. Definisce l'orientamento che debbono sostenere i Rappresentanti della FIM CISL designati dal Comitato Direttivo in altri organismi di categoria o confederali. Verifica tali comportamenti. Approva annualmente su proposta della Segreteria il rendiconto economico e finanziario, il bilancio preventivo e quello consuntivo della Federazione.
- b. definisce l'orientamento che debbono sostenere i Rappresentanti della FIM CISL designati dal Comitato Direttivo in altri organismi di categoria o confederali. Verifica tali comportamenti.
- c. decide la convocazione del Congresso Territoriale, esamina ed approva lo schema di relazione che la Segreteria presenta la Congresso stesso;
- d. elabora i regolamenti di applicazione dello Statuto e definisce i principi generali e le norme fondamentali di funzionamento delle strutture di fabbrica, delle leghe, delle consulte di settore, dei comitati di coordinamento di settore, delle attività specifiche riguardanti i giovani, le donne, gli impiegati, etc. nonché di ogni altra commissione consultiva che si ritiene opportuno costruire;
- e. esercita il controllo sull'attività degli organismi esecutivi del Sindacato Territoriale;
- f. esercita la disciplina interna secondo quanto stabilito dall'art. 26 ed in conformità a quanto previsto nel capitolo della democrazia interna;
- g. delibera l'acquisto, la vendita, la permuta, la ristrutturazione dei beni immobili;
- h. designa tutti gli organismi previsti ai vari livelli (territoriale, regionale, nazionale);

Art. 35 - Il Comitato Direttivo Territoriale è composto:

- a. n. 72 componenti eletti dal Congresso
- b. n. 48 componenti eletti dai Congressi di Base Aziendali e/o Territoriali.

L'individuazione dei criteri di massima, nonché delle strutture aziendali e territoriali che dovranno eleggere i componenti del Comitato Direttivo Territoriale di cui al capoverso b., deve garantire i seguenti obiettivi:

- presenza di categorie sociali (es: donne, giovani, lavoratori artigianato, impiegati, etc.) secondo quanto stabilito dal Regolamento Congressuale;
- rappresentatività organizzativa;
- presenza di persone a cui vengono affidati particolari incarichi di lavoro nell'ambito di Lega.

Art. 35 Bis - Il Comitato Direttivo ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, nuovi componenti nel limite massimo del 10% dei Componenti del Comitato Direttivo stesso, in applicazione dell'Art. 40 dello Statuto Confederale.

Art. 36 - Il Comitato Direttivo Territoriale elegge nell'ordine, nel suo seno ed a scrutinio segreto, il Segretario Generale, la Segreteria, i Sindaci Revisori dei Conti ed i Componenti non di diritto del Comitato Esecutivo.

Art. 37 - I mandati del Segretario Generale e dei Componenti della Segreteria sono determinati dallo Statuto Confederale.

Art.38 - Il Comitato Direttivo Territoriale si riunisce normalmente una volta al mese, su convocazione del Segretario Generale. Riunioni possono essere indette, oltre che dal Segretario Generale, che su richiesta di 2/3 dei Componenti del Comitato Esecutivo o di almeno 1/3 dei Componenti del Direttivo stesso. Le sue decisioni sono valide quando vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per cui è prevista dal Presente Statuto una maggioranza qualificata. Le presenze alle riunioni verranno regolarmente segnate; dopo un significativo numero di assenze ingiustificate, la Segreteria provvederà ad informare il Comitato Direttivo, rendendo tale comportamento oggetto di richiamo pubblico.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 39 - Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo Territoriale e coordina l'attività degli organi dirigenti ai vari livelli. In particolare:

- a. discute e delibera annualmente su proposta della Segreteria, il bilancio preventivo e quello consuntivo del Sindacato Territoriale;
- b. designa i rappresentanti della FIM CISL in Associazioni, Società ed Enti esterni;
- c. segue con costante attenzione l'attività contrattuale a livello di fabbrica e territoriale, controlla la contrattazione dei complessi aziendali e coordina l'attività contrattuale a livello complessivo nel territorio, coordina le politiche organizzative e quelle dei servizi da attuarsi a livello territoriale;
- d. è consultato sull'articolazione territoriale della FIM CISL, sulla costituzione ed operatività delle consulte su tematiche specifiche (es. donne, giovani, etc).

E' consultato preventivamente sull'assunzione di operatori politici e su rotazioni degli stessi:

- e. esprime valutazioni sul funzionamento dei vari Enti della CISL (Ufficio Vertenze, Inas, Sicut, tec.) e propone iniziative specifiche alla Segreteria Territoriale.

Art. 40 - Il Comitato Esecutivo è composto:

- dai Componenti della Segreteria Territoriale;
- dagli operatori del centro e delle leghe;
- delegati di fabbrica secondo il peso rappresentativo delle leghe ed in base a specifiche responsabilità di settore e di lavoro.

Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo è composto da 1/3 del Direttivo Territoriale.

Art. 41 - Il Comitato Esecutivo è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale e in sua assenza da un altro componente della Segreteria.

La Segreteria ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo, quadri sindacali e/o esperti per le particolari materie in discussione.

LA SEGRETERIA

Art. 42 - La Segreteria Territoriale rappresenta la FIM CISL e prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del Sindacato Territoriale, attuando le decisioni degli organi deliberanti.

La Segreteria Territoriale predispose la relazione per il Congresso e la relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo, secondo quanto disposto dall'art.34 punto a.. Inoltre applica il trattamento economico e normativo del personale, deducendolo dal regolamento regionale. Sentito il parere consultivo del Comitato Esecutivo delibera sull'assunzione e destinazione del Tempo Pieno.

La Segreteria Territoriale mantiene il rapporto con la Federazione Regionale e Nazionale, con l'Unione sindacale territoriale, con i Sindacati Territoriali di altre categorie, con le altre Organizzazioni sindacali di categoria.

Il periodo massimo di permanenza nell'incarico di Segreteria è normato dall'art. 36 dello Statuto Confederale.

Art. 43 - La Segreteria Territoriale è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dal Comitato Direttivo Territoriale nel proprio ambito.

Il Comitato Direttivo con decisione motivata, maggioranza di 2/3, fissa il numero dei componenti la Segreteria Territoriale. La Segreteria esplica le sue funzioni collegialmente, anche se ai vari Segretari sono affidati compiti specifici e determinate funzioni. Essa si riunisce normalmente una volta alla settimana.

La carica di Componenti della Segreteria Territoriale è incompatibile con altri incarichi di Segreteria di altre strutture sindacali (Confederazione, Federazione Nazionale, Sindacati Territoriali di categoria, Unione Sindacale Territoriale), oltre alle incompatibilità precisate dall'art.11.

Art. 44 - Il Sindacato territoriale esplica il suo ruolo anche attraverso Uffici e Commissioni quali: organizzazione e tesseramento, formazione e politica dei quadri, stampa ed informazione, vertenze, studi e documentazione sindacale, internazionale, ricerche economiche, biblioteca.

Per ciascuno di questi settori di lavoro, sono costituite Commissioni designate dal Comitato Esecutivo, che concorrono organicamente con il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, nell'indicare i componenti di queste Commissioni, non utilizza solo i componenti degli organismi stessi.

Art. 45 - Vanno realizzati organismi di coordinamento dei maggiori complessi industriali o aziende con più stabilimenti con un ruolo operativo e di direzione sindacale.

Tali coordinamenti debbono valorizzare il ruolo e la capacità di iniziativa dei singoli Collettivi Aziendali, individuando contemporaneamente momenti di verifica e di dibattito sulla linea maturata dall'Organizzazione nel suo insieme.

Dei Coordinamenti dei maggiori Gruppi fanno parte:

- Componenti di Direttivo degli stabilimenti interessati con modalità da definire in appositi regolamenti;
- Segreterie Territoriali e operatori responsabili degli stabilimenti.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Art. 46 - Il collegio Territoriale dei Sindaci Revisori dei Conti provvede al controllo amministrativo della FIM CISL ed adempie alle sue funzioni a norma dell'Art.2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio Territoriale dei Revisori dei Conti è composto da 3 Componenti eletti dal Direttivo tra i soci della FIM CISL che abbiano almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione.

I Sindaci Revisori dei Conti non possono essere componenti di organismi esecutivi (territoriali, regionali, nazionali) della FIM CISL, di altre categorie, di strutture territoriali.

Art. 47 - I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti sono:

- a. controllare l'amministrazione del Sindacato Territoriale e delle leghe, accertando la regolare tenuta della contabilità e verificando la corrispondenza delle spese con le voci del bilancio;
- b. controllare le iniziative economiche e la gestione dei beni della FIM CISL;
- c. assicurare il rispetto dell'art.24 circa la regolare presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed il loro pareggio nell'ambito di un esercizio o con votazione motivata dal comitato Direttivo Territoriale di un periodo più ampio.

Art. 48 - I Sindaci Revisori partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Direttivo Territoriale.

Alle riunioni del Comitato Direttivo Territoriale, i Sindaci Revisori hanno diritto- dovere di segnalare eventuali situazioni che meritino particolare interesse.

ARTICOLAZIONE DEL SINDACATO TERRITORIALE

Art. 49 - Il Sindacato Territoriale si articola in Leghe.

In tal quadro le Leghe Territoriali della FIM CISL rappresentano un'istanza politica intermedia che raccoglie le esigenze e le esperienze organizzative dei lavoratori di un'ampia zona territoriale, politicamente significativa dal punto di vista della categoria, individuata anche secondo le caratteristiche generali dello sviluppo industriale del territorio.

Le Leghe Territoriali costituiscono un momento di decentramento politico ed organizzativo.

A tal fine in ogni Lega si costituirà un DIRETTIVO DI LEGA avente carattere CONSULTIVO e FORMATIVO. Fanno parte del Direttivo di Lega i componenti del Direttivo Territoriale di provenienza della Lega stessa ed una quota aggiuntiva di delegati in base agli iscritti.

Il Direttivo di Lega viene convocato normalmente quando si convoca quello territoriale a livello di Lega, e può essere convocato in altre occasioni per questioni specifiche inerenti la Lega, sentita la Segreteria.

Compito del Direttivo di Lega è di discutere su:

- verifica organizzativa;
- situazione sindacale e contrattuale della Lega;
- predisposizione piani di lavoro;
- progetti formativi.

Art. 50 - Tutte le Leghe Territoriali della FIM CISL debbono disporre di una propria sede, di

adeguate strutture ed almeno di un operatore sindacale a tempo pieno.

Art. 51 - Assemblea degli Iscritti - L'Assemblea aziendale degli iscritti è un momento di elaborazione generale delle decisioni della FIM CISL e di verifica delle stesse.

In particolare l'Assemblea degli Iscritti definisce le proposte della FIM CISL per le piattaforme rivendicative aziendali, indica le linee di azione dell'Organizzazione ed approva le ipotesi di conclusione.

Inoltre è riferimento per i problemi della FIM CISL e istanza congressuale primaria.

E' compito dei militanti di fabbrica promuovere insieme al Sindacato Territoriale tutte le iniziative di formazione ed informazione degli iscritti, di proselitismo, di funzionamento degli strumenti di democrazia del sindacato, al fine di favorire la partecipazione ed il protagonismo degli iscritti alla FIM CISL e di tutti i lavoratori.

Art. 52 - Costituzione della struttura - L'assemblea degli Iscritti procederà annualmente alla costituzione del Collettivo di Fabbrica di cui fanno parte di diritto gli iscritti eletti negli organismi direttivi ed i delegati di fabbrica FIM CISL ed alla elezione del responsabile organizzativo e del responsabile dei servizi agli iscritti.

L'assemblea degli iscritti, oltre a svolgere compiti statutari che le sono propri, dovrà riunirsi almeno due volte l'anno per affrontare i problemi del tesseramento e la definizione del programma di attività della FIM CISL in fabbrica. Nelle grandi aziende, l'Assemblea degli iscritti verrà convocata con modalità che ne consentano l'effettuazione, tenuto conto dei problemi e dei vincoli operativi ed organizzativi presenti nell'Organizzazione aziendale (assemblee per aree, impianti, etc).

Art. 53 - La Struttura della FIM CISL - La struttura FIM CISL nei luoghi di lavoro è il Collettivo FIM CISL che è la sede di partecipazione politica dei militanti, di definizione della linea politica e dell'identità collettiva della FIM CISL in fabbrica.

Il Collettivo deve riunirsi pertanto ogni due mesi.

Il Responsabile Organizzativo ha il compito di assicurare la continuità dell'attività organizzativa del Collettivo e della FIM CISL di Fabbrica.

Il Responsabile Organizzativo dovrà essere preferibilmente individuato fra i delegati eletti dai lavoratori. Nell'ambito del Collettivo opera il responsabile dei servizi agli iscritti, che ha il compito di organizzare con il supporto dei servizi della CISL la tutela individuale degli iscritti.

Il Collettivo designa, sentito il parere della Segreteria Territoriale, i candidati all'elezione del Comitato Esecutivo di fabbrica e viene consultato dalla Segreteria per la nomina di quadri distaccati dalla produzione che operano in Azienda.

Art. 54 - Elezioni delle R.S.U. - L'Assemblea degli iscritti alla FIM CISL dovrà essere convocata, in occasione delle elezioni della struttura di Rappresentanza Sindacale Unitaria dal Responsabile di Organizzazione congiuntamente alla FIM CISL Territoriale, per designare i candidati della FIM CISL in ogni Collegio elettorale.

Le modalità di costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, previste dall'intesa fra le Organizzazioni, debbono rispondere ai requisiti di democraticità, di rappresentanza delle organizzazioni e dei lavoratori delle diverse collocazioni professionali. Alle strutture che saranno realizzate con la piena partecipazione della FIM CISL e che rispondono anche nel loro operare ai requisiti di unitarietà posti alla base delle intese con FIOM e UILM, la FIM CISL riconoscerà il ruolo di agente contrattuale unitario sulle materie aziendali.

Art. 55 - Consultazione dei lavoratori - La FIM CISL ritiene importante la consultazione dei lavoratori sulle tematiche politico-sindacali; consultazione che deve avvenire con modalità concordate unitariamente con FIOM e UILM.

La mancanza di un accordo unitario non sarà impedimento alla FIM CISL di consultare i lavoratori con strumenti e modalità definiti dai propri organismi dirigenti.

Art. 56 - Operatori a Tempo Pieno - L'operatore svolge la sua attività politico-organizzativa nel Territorio assegnato sulla base delle regole stabilite dallo Statuto e su delega del Segretario Generale.

L'operatore, prima di essere inserito a tempo pieno, va sperimentato per un periodo di almeno 6

mesi e dovrà entro l'anno successivo, frequentare un Corso Nazionale per operatori organizzato dalla FIM o dalla CISL.

E' impegno della Segreteria favorire l'arricchimento sindacale e professionale dell'operatore anche attraverso la rotazione periodica degli incarichi.

Art. 57 - Modifiche statutarie - Le modifiche del presente Statuto possono essere predisposte e presentate al Congresso Territoriale dal Comitato Direttivo.

Esse dovranno pervenire alla Segreteria almeno venti giorni prima della data di convocazione del Congresso Territoriale.

Inoltre i delegati al Congresso Territoriale possono presentare proposte di modifica direttamente alla Commissione dello Statuto, eletta dal Congresso Territoriale, entro i termini e con modalità da quest'ultimo stabilite. Le proposte si intendono approvate se ottengono al Congresso la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

NORMA TRANSITORIA- riferita all'art. 57 - L'adeguamento del presente Statuto agli Statuti delle strutture superiori, nel solo caso in cui i Congressi superiori stabiliscano ed impongano variazioni e/o adeguamenti, avverrà con ratifica del comitato Direttivo Territoriale su proposta della Segreteria.